

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo 1
- Regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo 4
- Regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo 7
- * Regolamento (CE) n. 1340/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di alcuni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti 10
- * Regolamento (CE) n. 1341/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 12
- Regolamento (CE) n. 1342/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantacinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 27
- Regolamento (CE) n. 1343/97 della Commissione, dell'11 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 29

- * **Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio ⁽¹⁾** 31

 - * **Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli** 33
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/428/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1996, che approva un programma di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nonché taluni provvedimenti connessi** 50

97/429/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1997, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾** 53

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1337/97 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1997/98;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di

trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo.
3. La gara è aperta fino al 28 maggio 1998. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1337/97]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3	
		A	B
		Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate		
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1338/97 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1997
che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa
all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

1. È indetta una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

2. L'aggiudicazione riguarda la segala destinata ad essere esportata verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è aperta fino al 28 maggio 1998. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per la segala una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1997/1998;

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza

dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1338/97]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3	
		A	B
		Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1339/97 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1997

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento tenero, una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1997/1998;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo.
3. La gara è aperta fino al 28 maggio 1998. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
 - di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
 - di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.
3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza

dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 1339/97]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3	
		A	B
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/97 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di alcuni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di alcuni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1808/95 sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

considerando che la decisione 97/360/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all'abolizione dei dazi doganali su alcune bevande alcoliche⁽³⁾, prevede la modifica dell'elenco dei contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono concedere, inserendovi un contingente tariffario per rum e tafia di un valore specifico, dal 1° luglio 1997, fino a che il dazio sarà ridotto a zero al 1° gennaio 2003;

considerando che è pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 per aggiungervi i prodotti figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 è aggiunto il contingente tariffario che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 23. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 12. 6. 1997, pag. 60.

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/97 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽³⁾, prevede che per i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base o di prodotti assimilati agli stessi, le quantità di prodotto utilizzate sono convertite in quantità equivalenti di prodotti di base applicando i coefficienti fissati all'allegato E del regolamento;

considerando che alcuni codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti lattiero-caseari adottati sono stati modificati; che per maggior chiarezza è opportuno adeguare il regolamento a tali modifiche;

considerando che le regole di conversione delle quantità di prodotti trasformati del settore dello zucchero effettivamente utilizzate in quantità di prodotti di base devono essere mantenute, tenendo conto delle disposizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 2, relative alla fissazione dei tassi di restituzione;

considerando che l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94, modificato dal regolamento (CE) n. 2915/95⁽⁴⁾, contiene alcuni errori che vanno rettificati; che inoltre le merci che nel 1995 rientravano nel codice NC 1520 00 90 sono ora riprese al capitolo 29 della nomenclatura combinata e non nel codice NC 1520 00 00 come indicato nella modifica dell'allegato B;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁵⁾, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 1418/76⁽⁶⁾, modifica l'elenco delle merci sotto la cui forma il riso può beneficiare di restituzioni all'esportazione; che sono stati inoltre modificati gli

allegati dei regolamenti (CEE) n. 1766/92⁽⁷⁾, (CEE) n. 2771/75⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1785/81⁽⁹⁾ del Consiglio, che elencano le merci sotto la cui forma rispettivamente i cereali, le uova e lo zucchero possono beneficiare di restituzioni all'esportazione; che occorre quindi riportare anche tali modifiche negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 1222/94;

considerando che la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2915/95 nelle lingue finlandese, inglese, portoghese e tedesca comportava taluni errori che devono essere rettificati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2915/95 ha modificato simultaneamente l'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), e l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94, utilizzando la stessa formulazione; che la redazione modificata dei due paragrafi non può essere identica in lingua tedesca; che in tale lingua conviene quindi adottare il testo senza modificarne la portata;

considerando che, l'accordo con le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha luogo la produzione, è opportuno consentire che venga effettuata una dichiarazione semplificata dei prodotti utilizzati, sotto forma di quantità cumulate di detti prodotti, a condizione che gli operatori interessati tengano a disposizione di dette autorità le informazioni particolareggiate sui prodotti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1. a) Articolo 1, paragrafo 1:

il testo «— allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76⁽²⁾» è sostituito dal testo «— allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95⁽²⁾», e la nota⁽²⁾ a piè di pagina è sostituita dalla nota: «⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.»

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

b) all'articolo 5, paragrafo 2, sesto comma: il testo «alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dell'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76» è sostituito dal testo: «alle condizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dell'articolo 13, paragrafo 11, secondo comma del regolamento (CE) n. 3072/95».

2. All'articolo 1, paragrafo 2, le lettere da c) a f) sono sostituite dalle lettere seguenti:

*c) — il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21 non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %,

— il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, granulati o sotto altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %,

sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2);

d) — il latte, la crema e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 %,

— il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte o superiore all'1,5 % ed inferiore al 40 %,

sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG 3);

e) — il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %.

— il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di

zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore al 40 %

e

— il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte, che non sia l'82 %, ma sia uguale o superiore al 62 %,

sono assimilati al burro di cui all'allegato A (PG 6);

f) — il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici da NC 0403 10 11 a 0403 10 19, ai codici da NC 0403 90 51 a 0403 90 59 ed ai codici da NC 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, non in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

e

— il formaggio

sono assimilati:

i) al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato

e

ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato;»

3. (Riguarda soltanto la versione tedesca)

4. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il primo comma è sostituito dal comma seguente:

*b) i) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CE) n. 3072/95:

— ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base;

— o assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base;

— o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato ad un prodotto di base ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base;

tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta ad una quantità di prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato E.»

5. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) viene aggiunto il seguente comma:

*ii) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n.

1785/81, la quantità da tenere in conto è la quantità del prodotto effettivamente utilizzata applicando le regole di conversione in prodotto di base stabilite contemporaneamente alla fissazione dei tassi di restituzione dei prodotti ai quali si applica il presente regolamento, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81».

6. (Riguarda soltanto la versione finlandese)

7. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. In deroga al precedente paragrafo, d'accordo con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti e/o delle merci impiegate può essere sostituita dalla dichiarazione complessiva delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione relativa a tali quantità, qualora esse siano state determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, a condizione che il produttore tenga a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica della dichiarazione.»

8. (Riguarda soltanto la versione portoghese)

9. All'articolo 7, paragrafo 6, i termini «Per l'applicazione del paragrafo 1» sono sostituiti da «Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 1 bis».

10. L'allegato B è sostituito dall'allegato B di cui in allegato al presente regolamento.

11. All'allegato C:

— il rinvio⁽²⁾ è soppresso sotto il codice NC 1902 19;

— ai codici NC ex 1904 10 30, ex 1904 20 95 e ex 1904 90 10 i termini «che non contengono cacao» sono soppressi.

12. (Riguarda soltanto la versione inglese)

13. (Riguarda soltanto la versione tedesca)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO B

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione				
		C: vedasi Allegato C				
		Cereali (¹)	Riso (²)	Uova (³)	Zucchero, melassa, iso- glucosio (⁴)	Latte e prodotti lattiero-caseari (⁵)
1	2	3	4	5	6	7
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	– Iogurt:					
0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:					
	– – – aromatizzati	X	X	X	X	X
	– – – altri:					
	– – – – addizionati di frutta	X	X		X	X
	– – – – addizionati di cacao	X	X	X	X	X
0403 90	– Altri:					
0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:					
	– – – aromatizzati	X	X	X	X	X
	– – – altri:					
	– – – – addizionati di frutta	X	X		X	X
	– – – – addizionati di cacao	X	X	X	X	X
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:					
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:					
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %					X
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %					X
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40 00	– granturco dolce:					
	– – in spighe	X			X	
	– – in grani	C			X	

(¹) Regolamento (CE) n. 923/96 del 23. 5. 1996, GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(²) Regolamento (CE) n. 3072/95 del 22. 12. 1995, GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(³) Regolamento (CE) n. 1516/96 del 29. 7. 1996, GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

(⁴) Regolamento (CE) n. 1126/96 del 24. 6. 1996, GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

(⁵) Regolamento (CE) n. 2931/95 del 19. 12. 1995, GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

1	2	3	4	5	6	7
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90 30	— granturco dolce:					
	— — in spighe	X			X	
	— — in grani	C			X	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
1302 31 00 a 1302 39 00	— mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	X			X	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	— margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %					X
1517 90	— altre:					
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %					X
1518 00 10	Linossina	X				
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro				X	
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	X			X	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compresi il cioccolato bianco):					
1704 10	— gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	X			X	
1704 90	— altri:					
1704 90 30	— — preparazione detta: "cioccolato bianco"	X			X	X
1704 90 51 a 1704 90 99	— — altri	X	X		X	X
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	— cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
	— — semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	X		X	X	
	— — altro	X		X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
	– – Preparazioni dette "chocolate mild crumb" della sotto voce 1806 20 70	X		X	X	X
	– – altre preparazioni della sottovoce 1806 20	X	X	X	X	X
1806 31 00 e 1806 32	– altre, presentate in tavolette, barre e bastoncini	X	X	X	X	X
1806 90	– altre:					
	– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)	X	X	X	X	X
	– – ex 1806 90 (60, 70, 90)	X		X	X	X
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:					
	– – Preparazioni alimentari dei prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	– – altre	X	X		X	X
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905:					
	– – Preparazioni alimentari dei prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	– – altre	X	X		X	X
1901 90	– altri:					
1901 90 11 a 1901 90 19	– – Estratti di malto	X	X			
	– – altri:					
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7
1901 90 99	-- -- altri:					
	-- -- -- Preparazioni alimentari dei prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	X	X	X	X	X
	-- -- -- altri	X	X		X	X
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	-- Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate:					
1902 11 00	-- -- contenenti uova:					
	-- -- -- di grano duro ed altre paste alimentari di cereali	C		X		
	-- -- -- altre	X		X		
1902 19	-- -- altre:					
	-- -- -- di grano duro ed altre paste alimentari di cereali	C				X
	-- -- -- altre	X				X
1902 20	-- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
1902 20 91 e 1902 20 99	-- -- altre	X	X		X	X
1902 30	-- altre paste alimentari	X	X		X	X
1902 40	-- cuscus:					
1902 40 10	-- -- non preparato:					
	-- -- -- di grano duro	C				
	-- -- -- altro	X				
1902 40 90	-- -- altro	X	X		X	X
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	X				
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani, in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:					
	-- "puffed rice", non zuccherato o riso precotto:					
	-- -- contenente cacao (1)	X	C	X	X	X
	-- -- non contenente cacao	X	C		X	X
	-- altri, contenenti cacao (1)	X	X	X	X	X
	-- altri	X	X		X	X

(1) Contenente al massimo il 6 % di cacao.

1	2	3	4	5	6	7
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					
1905 10 00	– Pane croccante detto "Knäckebrot"	X			X	X
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):	X		X	X	X
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	X		X	X	X
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	X		X	X	X
1905 90	– altri:					
1905 90 10	– – Pane azimo (mazoth)	X				
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	X	X			
	– – altri:					
1905 90 30	– – Pane senza aggiunta di miele, uova formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	X				
1905 90 40 a 1905 90 90	– – altri prodotti	X		X	X	X
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	– altri:					
2001 90 30	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):					
	– – – in spighe	X			X	
	– – – in grani	C			X	
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili, simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	X			X	
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
2004 10	– patate:					
	– – altri:					
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	X	X		X	X
2004 90	– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):					
	– – – in spighe	X			X	
	– – – in grani	C			X	

1	2	3	4	5	6	7
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
2005 20	– Patate:					
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	X	X		X	X
2005 80 00	– granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):					
	– – in spighe	X			X	
	– – in grani	C			X	
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	– – Arachidi:					
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	X	X		X	X
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	– – Cuori di palma	X				
2008 99	– – altri:					
	– – – senza aggiunta di alcole:					
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):					
	– – – – – in spighe	X				
	– – – – – in grani	C				
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	X				
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:					
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati	X			X	
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati	X	X		X	
2101 12 98	– – – altri	X	X		X	X

1	2	3	4	5	6	7
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate, e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:					
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	X			X	
	– – Preparazione					
2101 20 92	– – Preparazione a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate	X	X		X	
2101 20 98	– – – altri	X	X		X	X
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta				X	
2101 30 19	– – – altri	X			X	
	– Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	– – di cicoria torrefatta				X	
2101 30 99	– – altri	X			X	
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:					
2102 10	– Lieviti vivi:					
2102 10 31 e 2102 10 39	– – Lieviti di panificazione	X			X	
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
2102 20 11 e 2102 20 19	– – Lieviti morti	X			X	
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti (esclusi farina di senapa e senapa preparata della sottovoce 2103 30)	X			X	
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	X				
2105	Gelati, anche contenenti cacao:					
	– contenenti cacao	X	X	X	X	X
	– altri	X	X		X	X
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove					
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	X	X		X	X
2106 90	– altre:					
2106 90 10	– – Preparazioni dette "fondute"	X	X		X	X

1	2	3	4	5	6	7
2106 90 92 e 2106 90 98	-- altre	X	X		X	X
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10 00	-- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	X			X	
2202 90	-- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
	-- -- Birra di malto, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 0,5 % vol	C				
	-- -- altra	X			X	
2202 90 91 a 2202 90 99	-- altre	X			X	X
2203	Birra di malto	C				
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche	X			X	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:					
2208 20	-- Acquaviti di vino o di vinacce				X	
2208 30	-- Whisky:					
	-- -- Whisky diverso del whisky detto "Bourbon":					
ex 2208 30 32 a 2208 30 88	-- -- Whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CEE) n. 2825/93 ⁽¹⁾	X				
2208 50 11 a 2208 50 19	-- Gin	X				
2208 50 91 a 2208 50 99	-- Acquavite di ginepro (genièvre)	X			X	
2208 60	Vodka	X				
2208 70	Liquori:	X		X	X	X
2208 90	-- altri:					
2208 90 45	-- -- altre acquaviti di frutta				X	
2208 90 48						
2208 90 71						
2208 90 41	-- -- Ouzo ed altre acquaviti	X			X	
2208 90 52						
2208 90 57						
2208 90 74						
2208 90 69	-- -- altre bevande alcoliche	X			X	X
2208 90 78						

(¹) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

1	2	3	4	5	6	7
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:					
2520 20	– Gessi	X			X	
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:					
2839 90 00	– altri	X			X	
Capitolo 29	Prodotti chimici organici:					
	Tutte le merci, escluse quelle delle sottovoci 2905 43 00, 2905 44 e 2941 10	X			X	
2905 43 00	Mannitolo	C			C	
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	C			C	
2941	Antibiotici:					
2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:					
	– – la cui fabbricazione esige per chilogrammo una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg	X			C	
	– – altri	X			X	
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	X			X	
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale) anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo					
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine vegetale o animale e preparazioni a base di tali sostanze				X	
3204 11 00 a 3204 19 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo				X	
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:					
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:					
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:					
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:					
	– – – – altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol):					

1	2	3	4	5	6	7
3302 10 21	- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola				X	
3302 10 29	- - - - - altre	X			X	X
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:					
	- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:					
3307 49 00	- - altre che incenso (agarbatti) e altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	X			X	
3307 90 00	- altri	X			X	
ex 3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone di detergenti:					
3401 19 00	- altri	X			X	
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401	X			X	
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:					
	- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:					
3403 11 00	- - Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	X				

1	2	3	4	5	6	7
3403 19	-- altre:					
3403 19 10	-- -- contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	X			X	
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404	X			X	
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	X			X	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi: merci rientranti nelle voci 3503, 3504, 3506 e 3507	X			X	
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:					
3501 10	-- Caseine					C
3501 90	-- altri:					
3501 90 10	-- -- Colle di caseina					X
3501 90 90	-- -- altri					C
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:					
	-- Ovoalbumina:					
3502 11	-- -- essiccata					
3502 11 10	-- -- -- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	X			X	
3502 11 90	-- -- -- altra	X		C	X	
3502 19	-- -- altra					
3502 19 10	-- -- -- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	X			X	
3502 19 90	-- -- -- altra	X		C	X	
3502 20	-- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:					
3502 20 10	-- -- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	X			X	

1	2	3	4	5	6	7
3502 20 91 e 3502 20 99	-- altra	X			X	C
3502 90	-- altri	X			X	
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50	X	X			
3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	X				
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche:					
	-- tutte le merci	X				
	-- tutte le merci, esclusa la voce 3809	X			X	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti ed altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:					
3809 10	-- a base di sostanze amidacee	X	X			
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	C			C	
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie:					
3901 a 3914	-- Forme primarie	X			X	
3915 a 3926	-- Cascami, ritagli e avanzi; semilavorati, lavori	X				
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:					
4813 90	-- Altra:					
4813 90 90	-- -- altra	X				
4818 10	-- Carta igienica	X				
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:					
4823 11 e 4823 19 00	-- Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli	X				
4823 20 00	-- Carta da filtro o cartone da filtro	X				
4823 51 e 4823 59	-- Altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	X				
4823 90 50 e 4823 90 90	-- -- -- -- Altri	X				
ex 6809	Lavori di gesso o di composizioni e base di gesso (tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili):				X	

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/97 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantacinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centoottantacinquesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte,

di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centoottantacinquesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 11 027 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255,30 ECU e inferiore o uguale a 265,89 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265,89 ECU si applica un coefficiente del 15 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 5 041 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255,30 ECU e inferiore o uguale a 265,89 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265,89 ECU si applica un coefficiente del 15 %.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 36.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/97 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	052	53,5
	999	53,5
0709 90 77	052	108,2
	999	108,2
0805 30 30	388	70,8
	524	49,5
	528	53,6
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	999	58,0
	388	87,3
	400	87,7
	508	76,5
	512	66,5
	524	73,8
	528	61,4
	800	163,8
	804	91,7
	999	88,6
0808 20 47	388	64,1
	512	34,2
	528	64,6
	804	120,5
0809 20 49	999	70,8
	052	273,6
	064	191,5
	068	191,5
	400	244,7
	616	207,0
0809 30 31, 0809 30 39	999	221,7
	052	99,9
	999	99,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 97/38/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1997

che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, modificata de ultimo dalla direttiva 95/43/CE della Commissione⁽²⁾, e in particolare l'articolo 15,

considerando che il governo del Regno Unito ha formulato una domanda motivata di soppressione di tre dei suoi corsi di formazione dall'allegato C della direttiva;

considerando che il Regno Unito ha modificato il proprio corso di formazione professionale per i funzionari scientifici di laboratorio medico («medical laboratory scientific officer»), con il risultato che tale corso richiede ora tre anni di istruzione superiore e rientra pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio⁽³⁾; considerando che di conseguenza il corso di formazione per la professione di funzionario scientifico di laboratorio medico non andrà più incluso nell'allegato C poiché i titolari delle qualifiche ottenute nel quadro della precedente regolamentazione o coperte dalla direttiva 92/51/CEE potrebbero, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo a) della direttiva 89/48/CEE, richiedere la parità di trattamento;

considerando che la professione di protesista non è attualmente regolamentata nel Regno Unito;

considerando che la professione di funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria («probation officer») non è più regolamentata nel Regno Unito;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificato come risulta dall'allegato 1 alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

ALLEGATO

L'allegato C della direttiva 92/51/CEE è modificato come segue:

Al punto «5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications" o "Scottish Vocational Qualifications", sono soppressi i seguenti tratti:

- «— funzionario scientifico di laboratorio medico (*"medical laboratory scientific officer"*),
 - funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria (*"probation officer"*),
 - protesista (*"prothesist"*).»
-

DIRETTIVA 97/41/CE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le direttive del Consiglio 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁴⁾, 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁵⁾ e 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁶⁾ hanno istituito un regime comune che prevede quantità massime tassative di residui applicabili nell'intera Comunità;

considerando che il suddetto regime prevede la graduale trasposizione, previo esame tecnico, delle quantità massime di residui previste dalla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽⁷⁾ nella direttiva 90/642/CEE; che tale trasposizione è già stata effettuata per quanto riguarda talune quantità mentre è ancora in fase di preparazione per quanto riguarda altre quantità;

considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁸⁾ ha previsto un meccanismo che pone in connessione l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nell'allegato I di detta direttiva con l'obbligo, per lo Stato membro che ne ha concesso l'autorizzazione, di determinare la quantità massima provvisoria della sostanza attiva

in questione nelle colture trattate; che tale meccanismo prevede inoltre che la Commissione, sulla base del limite massimo provvisorio di residui fissato da uno Stato membro, stabilisca quantità massime provvisorie di residui, applicabili nell'intera Comunità; che per motivi di chiarezza le quantità massime provvisorie di residui fissati in base a tale meccanismo dovrebbero essere inseriti opportunamente negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE;

considerando che devono essere fissate norme circa le quantità massime di residui ammissibili nei vari prodotti agricoli essiccati e/o trasformati nonché negli alimenti composti, allo scopo di garantire un'opportuna protezione della salute umana e un corretto funzionamento del mercato interno per quanto concerne tali prodotti;

considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di fissare quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri, allo scopo di evitare problemi relativi agli scambi commerciali a causa della mancanza di quantità massime armonizzate per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che una procedura di conciliazione è necessaria per i casi in cui nell'esperienza pratica sono insorti ostacoli agli scambi intracomunitari a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che dovrebbe essere organizzato sistematicamente un controllo efficace dei residui di antiparassitari a livello sia nazionale che comunitario allo scopo di garantire il rispetto delle quantità tassative stabilite e di contribuire a rafforzare al massimo la fiducia dei consumatori nel livello raggiunto di protezione della salute umana;

considerando che, per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, è essenziale assicurare che vengano effettuati i controlli sul rispetto delle quantità massime di residui stabilite; che tali controlli, nella misura del possibile, dovrebbero riguardare tutti i prodotti vegetali oggetto della direttiva sui residui; che dovrebbe

⁽¹⁾ GU n. C 201 del 5. 8. 1995, pag. 8 e

GU n. C 103 del 2. 4. 1997, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 96.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

⁽⁷⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

⁽⁸⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

tuttavia essere fatto un uso ottimale delle risorse disponibili e che di conseguenza può non sembrare necessario procedere a controlli su prodotti alimentari trasformati, essiccati o su alimenti composti o su prodotti intermedi durante la trasformazione nella misura in cui viene effettuato un controllo sufficiente sui prodotti non trasformati;

considerando che occorre aggiornare alcune disposizioni delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 86/363/CEE al fine di allinearle sulle disposizioni analoghe previste dalla direttiva 90/642/CEE per garantire la coerenza nell'attuazione del regime generale concernente le quantità massime di residui;

considerando che l'introduzione di modifiche negli allegati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché la fissazione di limiti massimi provvisori di residui e la definizione dei fattori di diluizione o di concentrazione connessi con certe operazioni di essiccazione o di trasformazione sono misure di carattere tecnico; che, ai fini dell'adozione di tali misure, risulta opportuno ricorrere alla procedura decisionale del comitato di regolamentazione allo scopo di garantire un funzionamento efficace e rapido delle misure di attuazione a norma delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE, 91/414/CEE e di altre direttive in materia;

considerando che, per un'adeguata protezione della salute umana ed un corretto funzionamento del mercato interno, occorre che le modifiche introdotte negli allegati siano rapidamente applicate da tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/895/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, in casi eccezionali, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari.

3. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (*) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (**). Tuttavia, fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

(*) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "residui di antiparassitari", i resti di antiparassitari ed i prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione quali definiti nell'allegato II presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1;
- 2) "immissione in circolazione", qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.

- 3) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'allegato II costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può temporaneamente ridurre tale quantità per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.»

- 4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Le modificazioni degli allegati I e II a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti a norma dell'articolo 5.

3. Qualora

- non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, a norma dell'articolo 5, e
- detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e
- lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato

membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 5. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamenta-

zioni tecniche (*), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

(*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).»

6) All'articolo 7, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.»

7) All'articolo 8, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato suddetto, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.»

8) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuito ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

9) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano, tuttavia, ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione purché sia adeguatamente provato che:

a) il paese terzo di destinazione esige un trattamento particolare per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione.

2. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 purché sia adeguatamente provato che sono destinati:

- a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure
- b) alla semina o alla piantagione.»

10) Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II, conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 5, possono essere applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.»

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e agli alimenti composti, nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari.

2. La presente direttiva si applica fatte salve:

- a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi (*);
- b) la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (**);

c) la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (**);

d) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (***) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (****). Tuttavia, fino a quando non siano state stabilite le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE, o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano tuttavia ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione, purché sia dimostrato in modo sufficiente che:

- a) il paese terzo di destinazione richiede un trattamento particolare, per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure
- b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione.

4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 purché sia adeguatamente dimostrato che sono destinati:

- a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure
- b) alla semina o alla piantagione.

(*) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35).

(**) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(***) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(****) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (CE n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(*****) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17).»

2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa.

3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.

L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabili è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione e/o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e anche delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati secondo la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8.

(*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

(**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.)»

4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli:

«Articolo 5

Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima di residui provvisoria, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura.

Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5.

3. Qualora

— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e

— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui

applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

- a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla loro data di applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.
- b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi e restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

- c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri

interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (**), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis.

(*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).*

- 5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire il controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno:
 - i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare,
 - i residui di antiparassitari da ricercare,
 - i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi.

- b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 11 ter. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario è quello di potenziare al massimo,

a livello comunitario, i controlli sui campioni di cereali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II.

3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/363/CEE (*) e 90/642/CEE ed esamina:

- le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché
- le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alla quantità massime stabilite.

Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.

La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al 30 settembre di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali:

- le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime,
- l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis si possono adottare:

- a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni;
- b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se necessario, di adeguate proposte.

(*) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).»

6) All'articolo 8, paragrafo 1, le parole «articolo 12» sono sostituite da «articolo 11 bis».

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni.

2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato «il comitato»; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita.

3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenerle fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.»

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.»

9) L'articolo 11 è soppresso.

10) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11 ter

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuito ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

11) L'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuito la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.»

12) L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.»

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari di origine animale elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e gli alimenti composti nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari.

2. La presente direttiva si applica fatta salva

a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi (*);

b) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento(**) e la direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti di base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini(***). Fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 laddove sia adeguatamente dimostrato che sono destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali.

(*) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35).

(**) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(***) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa.

3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Fatti salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immis-

sione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.

L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non possono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8 e altre disposizioni giuridiche pertinenti relative alla sorveglianza dei residui nei prodotti alimentari di origine animale.

(*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

(**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli:

«Articolo 5

Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima provvisoria di residuo, in base alle disposizioni dell'ar-

articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura.

Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato, o viene messo in libera pratica, uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consente di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5.

3. Qualora

— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e

— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in commercio in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di

prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie.

Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dallo Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (*), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis.

(*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).*

5) Alla fine dell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La Commissione collaziona e affronta queste informazioni e le elabora unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE (*) e 90/642/CEE (**).

(*) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).

(**) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).*

6) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini «articolo 12» sono sostituiti da «articolo 11 bis».

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni.

2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato «il comitato»; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le

misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita.

3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime nell'elenco di cui all'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenere fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.»

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.»

9) L'articolo 11 è soppresso.

10) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione

sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11 ter

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.*

- 11) All'articolo 12 il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

*2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure proviste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la

Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.*

- 12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

**Articolo 14*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.*

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

*1. La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi o le relative parti descritte nella terza colonna possono contenere taluni residui di antiparassitari.

La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto qualora essi possano contenere i residui di antiparassitari.*

- 2) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

e) La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento() e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996,

sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (*). Fino a quando non siano state fissate le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis paragrafo 1 e dei paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva

(*) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.*

3) All'articolo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

- a) "residui di antiparassitari", i residui degli antiparassitari e dei loro metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti di cui all'articolo 1;*

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

1. I prodotti o, se del caso, le parti di prodotti rientranti nei gruppi di cui all'articolo 1 non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.

L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Il residuo di un antiparassitario sarà incluso nell'elenco purché ne sia fissata la relativa quantità massima a norma della direttiva 76/895/CEE.

2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto, rispettivamente, della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis.

3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (*), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (**), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8.

(*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

(**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.*

5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire che sia attuato il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 venga attuato.

2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno;

- i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare,
- i residui di antiparassitari da ricercare,
- i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi.

b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario di sorveglianza è di potenziare al massimo a livello comunitario i controlli sui campioni di vegetali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II.

3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri tramettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati e unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE ed esamina:

- le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché
- le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alle quantità massime stabilite.

Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.

La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al 30 settembre di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali:

- le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime,
- l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 si possono adottare:

- a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni;
- b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata di opportune proposte.»

6) Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 5 bis

La quantità massima provvisoria comunitaria di residui relativa ad un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I e stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*) è inserito nell'elenco dell'allegato II, corredato di un riferimento alla suddetta procedura.

Articolo 5 ter

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo

Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis.

3. Qualora

- non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis, e

- detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

- lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

- a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie.

Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis.

Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (**), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

(*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3 e all'articolo 8, le modifiche degli allegati I e II, determinate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.»

8) Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 10 ter

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3, all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.*

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che approva un programma di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nonché taluni provvedimenti connessi

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(97/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

visto l'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare l'articolo 141,

visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2772/95 ⁽²⁾,

considerando che il 3 giugno 1996 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 del suddetto atto, un programma di aiuti in attuazione dell'articolo 141 nonché taluni provvedimenti connessi; che con lettera del 26 luglio 1996 la Finlandia si è impegnata ad assicurare che almeno il 70 % degli impegni totali nel quadro dell'articolo 141 previsti dal presente programma siano effettuati prima della fine del 1999;

considerando che tale programma è stato modificato con lettera del 18 luglio 1996;

considerando che gli aiuti alla diversificazione di importo non superiore a 100 000 ECU nell'arco di un triennio per

attività non agricole svolte nell'ambito di aziende agricole (prodotti non ricompresi nell'allegato II del trattato) sono conformi alla comunicazione della Commissione sulla regola «de minimis» per gli aiuti di Stato ⁽³⁾;

considerando che gli aiuti concessi sotto forma di un pagamento «una tantum» per le aziende agricole, i terreni agricoli e i diritti di produzione in caso di rinuncia alla produzione agricola sono conformi all'articolo 92 del trattato poiché agevolano lo sviluppo di alcune attività economiche o di alcuni settori economici e non pregiudicano le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune;

considerando che gli aiuti ai giovani agricoltori per avviare un'attività, di importo non superiore al 35 % dei costi di avviamento, che si aggiungono agli aiuti erogati a titolo della decisione C(95) 2522 della Commissione, dell'8 dicembre 1995, sono conformi all'articolo 92 del trattato poiché agevolano lo sviluppo di alcune attività economiche o di alcuni settori economici e non pregiudicano le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune;

considerando che gli aiuti per l'approntamento di sistemi di qualità per formazione, studi, servizi di assistenza tecnica e controlli di qualità, di importo non superiore al

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1996, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

100 % delle spese (70 % per i controlli di qualità), sono conformi all'articolo 92 del trattato poiché agevolano lo sviluppo di alcune attività economiche o di alcuni settori economici e non pregiudicano le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune;

considerando che gli aiuti per le aree agricole utilizzate che si aggiungono a quelli approvati con le decisioni della Commissione C(95) 2056, del 10 ottobre 1995, e C(96) 5, del 5 febbraio 1996, e che gli aiuti agli agricoltori che non partecipano a tali regimi ma che assumono gli stessi impegni sono conformi all'obiettivo del regolamento (CE) n. 2078/92 del Consiglio per quanto riguarda la natura delle misure e alla politica della Commissione sugli aiuti di Stato;

considerando che qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142, l'articolo 141 dell'atto di adesione consente alla Commissione di autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori al fine di agevolare la loro piena integrazione nella politica agraria comune;

considerando che le misure di cui sopra e quelle già adottate in conformità con gli articoli 138, 139, 140 e 142 si sono dimostrate insufficienti per prevenire gravi difficoltà;

considerando che a causa delle condizioni climatiche, delle piccole dimensioni delle aziende agricole e degli elevati costi fissi, la redditività della produzione agricola nella Finlandia meridionale è molto bassa; che tale situazione sommata ad una diminuzione del sostegno è destinata a causare un notevole calo del reddito degli agricoltori e a compromettere la continuità della produzione agricola; che è pertanto necessario concedere aiuti a favore del miglioramento strutturale, i quali contribuiscano a mantenere in essere e a migliorare le attuali strutture di produzione;

considerando che gli aiuti per gli investimenti nella produzione primaria che non superano il 50 % del costo totale dell'investimento per i settori delle carni suine, delle carni di pollame e delle uova, e il 75 % per altri settori soddisfano all'articolo 141 in quanto ovviano a gravi difficoltà derivanti dall'adesione della Finlandia;

considerando che gli aiuti agli investimenti che rispettano i limiti massimi individuali stabiliti dalla decisione della Commissione C (96) 733, del 19 aprile 1996, sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole in Finlandia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 sono insufficienti e che si deve consentire alla Finlandia di derogare dall'importo massimo totale dell'investimento stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽¹⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2387/95 della Commissione ⁽²⁾; che detti aiuti non devono comportare un aumento della capacità produttiva

totale; che detti aiuti possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 141;

considerando che gli aiuti al sostegno del reddito di importo non superiore a 25 000 FIM per beneficiario all'anno nell'arco di 5 anni nel caso di cambiamento di produzione, soddisfano le condizioni dell'articolo 141 in quanto rimediano alle gravi difficoltà che permangono a seguito dell'adesione della Finlandia;

considerando che le misure adottate in applicazione dell'articolo 141 saranno in vigore dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001; che la Commissione valuterà tuttavia prima del 31 dicembre 1999 in quale grado tali misure avranno risolto le gravi difficoltà e agevolato la piena integrazione degli agricoltori finlandesi nella politica agraria comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001:

- a) un aiuto non superiore al 50 % del costo totale degli investimenti per i settori delle carni suine, delle carni di pollame e delle uova, e al 75 % per altri settori, a favore degli agricoltori con un programma di sviluppo per investimenti nella produzione primaria (attività agricole e orticole all'interno dell'azienda) che non comportano un aumento della capacità di produzione totale dei settori esistenti alla data della presente decisione; tuttavia, devono essere rispettati i limiti massimi individuali stabiliti dalla decisione della Commissione C(96) 733;
- b) un aiuto agli agricoltori non superiore a 25 000 FIM all'anno per beneficiario, per un periodo massimo di 5 anni come sostegno al reddito in seguito al cambio di produzione.

Articolo 2

La Finlandia può concedere i seguenti aiuti, considerati compatibili con l'articolo 92 del trattato, per un periodo indeterminato:

- a) un aiuto triennale agli agricoltori non superiore a 100 000 ECU per beneficiario, per attività non agricole svolte in azienda agricola (prodotti non ricompresi nell'allegato II del trattato) e un aiuto per la formazione, e comunque limitato al 100 % dei costi, non superiore a 1 000 ECU;
- b) un versamento una tantum agli agricoltori che decidono di cessare permanentemente la produzione agricola vendendo aziende agricole, terreno agricolo e quote lattiere (queste ultime necessariamente connesse con la vendita del terreno); l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base dei seguenti tassi massimi di compensazione:

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50.

- vendite di quote lattiere: 1 FIM/litro.
 — vendite di seminativi: 5 000 FIM/ha
 — vendite di bestiame: 3 000 FIM/UB;
- c) ai beneficiari delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 per l'avvio dell'attività di giovani agricoltori, un aiuto che integra quelli approvati dalla decisione della Commissione C(95) 2522, pari ad un importo non superiore a 30 000 FIM, e comunque limitato al 35 % dei costi di avvio;
- d) un aiuto per lo sviluppo di sistemi di qualità di un importo pari a:
 — 100 % delle spese per la formazione e i servizi di assistenza tecnica,
 — 70 % delle spese per i controlli sulla qualità;
- e) ai beneficiari delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, un aiuto per integrare quelli approvati dalle decisioni della Commissione C(95) 2056 e C(96) 5 e ad altri agricoltori che non partecipano a tali regimi ma che assumono gli stessi impegni, di importo non superiore a:

Regioni	A	B	Arcipelago
a) cereali, patate da fecola, ecc. (1)	1 050	850	1 050 FIM/ha
b) erba, patate, barbabietole da zucchero	1 200	1 200	1 200 FIM/ha
c) ortaggi, piante annue	3 350	2 350	2 350 FIM/ha
d) frutti e bacche, piante perenni	3 560	3 560	3 560 FIM/ha

(1) Piante foraggiere intere, piselli destinati al consumo umano, le fave, nonché tutti i semi oleosi.

Articolo 3

Prima del 31 dicembre 1999, e sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia prima del 1° luglio 1999, la Commissione valuterà i risultati delle misure di cui all'articolo 1 e deciderà sulla loro eventuale proroga a norma dell'articolo 141.

Articolo 4

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione⁽³⁾ ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

considerando che la decisione 97/426/CE della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le condizioni particolari relative all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia;

considerando che è pertanto opportuno aggiungere l'Australia all'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 96/23/CE⁽⁶⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) che i

molluschi bivalvi destinati alla trasformazione devono soddisfare le disposizioni della direttiva 91/492/CEE; che, pertanto, l'elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/492/CEE riguarda anche le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(3) GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

(4) GU n. L 183 dell'11. 7. 1997.

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(6) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana*I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE del Consiglio*

Albania	Filippine	Russia
Argentina	Gambia	Senegal
Australia	Giappone	Singapore
Brasile	Isole Fær Øer	Sudafrica
Canada	Indonesia	Taiwan
Cile	Malaysia	Tailandia
Colombia	Marocco	Turchia
Corea del Sud	Mauritania	Uruguay
Costa d'Avorio	Nuova Zelanda	
Ecuador	Perù	

II. Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408 del Consiglio

Bangladesh	Guatemala	Seicelle
Belize	Honduras	Slovenia
Cina	India	Stati Uniti d'America
Costarica	Madagascar	Svizzera
Croazia	Maldive	Togo
Cuba	Messico	Tunisia
Falkland	Namibia	Venezuela
Groenlandia	Panama	
Vietnam	Polonia	
